

(N. 2616)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2905)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FANFANI)

col **Ministro dei Trasporti**

(MALVESTITI)

e col **Ministro delle Poste e Telecomunicazioni**

(SPATARO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 OTTOBRE 1952

Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il presidente del tribunale ha la potestà di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'articolo 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, già modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:

per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;

per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3.000.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.